

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2322 del 08/05/2023
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SUPERFICIALI - SOCIETA' AGRICOLA CA' BIONDA S.S.. - CONCESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO EXTRA-DOMESTICO, CON PRELIEVO DALLA SPONDA DESTRA DEL RIO MONTE, UBICATO IN LOCALITA' CUSERCOLI - SAN GIOVANNI IN SQUARZAROLO - COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) - PRATICA FC22A0021.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2405 del 08/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto MAGGIO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO – ACQUE SUPERFICIALI – **SOCIETA' AGRICOLA CA' BIONDA S.S.** – CONCESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI AD USO EXTRA-DOMESTICO, CON PRELIEVO DALLA SPONDA DESTRA DEL RIO MONTE, UBICATO IN LOCALITA' CUSERCOLI – SAN GIOVANNI IN SQUARZAROLO – COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) – **PRATICA FC22A0021.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. n. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e

disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni),
in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: D.G.R. 27 giugno 2001 n. 1225, D.G.R. 15 aprile 2002 n. 609, D.G.R. 07 luglio 2003 n. 1325, D.G.R. 01 agosto 2005 n. 1274, D.G.R. 29 dicembre 2005 n. 2242, D.G.R. 29 dicembre 2006 n. 1994, D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2326, D.G.R. 09 dicembre 2011 n. 1985, D.G.R. 09 giugno 2014 n. 787, D.G.R. 2 febbraio 2015 n. 65, D.G.R. 29 ottobre 2015 n. 1622, D.G.R. 14 dicembre 2015 n. 2067, D.G.R. 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2291 del 27/12/2021 “Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Responsabile l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 01/01/2023 e sino al 31/10/2023;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

DATO ATTO che sulla base del nuovo assetto organizzativo presso l'Area Autorizzazioni e Concessioni Est è stato individuato il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali e il rilascio delle concessioni ad esse collegate per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini e tale Polo è stato assegnato all'incarico di funzione Ing. Milena Lungherini;

VISTA la domanda presentata dalla Società Agricola Ca' Bionda S.S. (C.F. 04505890402) in data 24/08/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/138862, successivamente completata con documentazione integrativa pervenuta in data 06/09/2022, acquisita protocollo di Arpae con PG/2022/144960 e in data 13/04/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/64964, tesa al rilascio della nuova concessione ordinaria (codice pratica FC22A0021), per la regolarizzazione della derivazione di acque pubbliche superficiali avente le seguenti caratteristiche:

- la risorsa idrica prelevata dalla sponda destra del Rio Monte è preliminarmente convogliata in un primo piccolo laghetto utilizzato per la decantazione e successivamente è stoccata in un secondo lago limitrofo di dimensioni maggiori dal quale viene poi prelevata mediante apposite opere di prelievo;
- il prelievo delle acque dal secondo lago avviene mediante l'uso di una pompa a immersione la cui portata è pari a 1,16 l/s;
- gli usi richiesti sono: domestico, igienico e assimilati, irriguo agricolo e consumo umano;
- il volume annuo di risorsa è pari a 1.500 mc;

CONSIDERATO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001;
- ai sensi dell'art. 12 bis del R.D. n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

CONSIDERATO che:

- con nota del 14/09/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/150271, è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio relativo alla suddetta istanza;
- con nota del 14/09/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/150271 e con nota del 03/03/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/38748 del 06/03/2023, è stato complessivamente richiesto agli Enti interessati di esprimere il proprio parere di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 12 del Reg. n. 41/2001;
- con nota del 18/10/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/172437 del 20/10/2022, è stato richiesto alla Società Agricola Ca' Bionda S.S. di trasmettere apposita documentazione integrativa richiesta dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 53757 del 17/10/2022;

RILEVATO che con nota pervenuta in data 30/11/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/197747 del 01/12/2022, la Società Agricola Ca' Bionda S.S. ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa;

PRECISATO, in particolare, che con nota del 03/03/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/39770 del 06/03/2023, il Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area

Est del SAC Forlì-Cesena ha comunicato alla Società Agricola Ca' Bionda S.S. il preavviso di diniego all'istanza di concessione in oggetto, a seguito del parere negativo espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Forlì dell'AUSL della Romagna con nota pervenuta in data 28/02/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/35250;

PRECISATO, altresì, che con nota del 17/03/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/48293 del 17/03/2023, a seguito del ricevimento delle osservazioni e della documentazione trasmesse dalla Società Agricola Ca' Bionda S.S. (con nota pervenuta in data 14/03/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/46040 del 15/03/2023) per superare i motivi ostativi al suddetto preavviso di diniego, il suddetto Polo ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Forlì dell'AUSL della Romagna di comunicare se quanto trasmesso dalla medesima Società consentisse di superare tale preavviso e procedere, pertanto, con il rilascio della concessione in oggetto;

RILEVATO che con nota pervenuta in data 29/03/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/55509 del 29/03/2023, il Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Forlì dell'AUSL della Romagna, precisando che le integrazioni trasmesse permettono di superare il precedente parere contrario, ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio della concessione richiesta;

PRESO ATTO, altresì, degli assensi espressi dalle altre seguenti Amministrazioni:

- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, trasmesso con nota prot. n. 26012 del 15/09/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2022/151370 del 16/09/2022, da cui risulta che i terreni censiti catastalmente in Comune di Civitella di Romagna (FC) al Foglio 25, mappale 87 non sono ricompresi all'interno di un areale potenzialmente servito da impianti in pressione e non risultano confinanti con canali ad uso irriguo gestiti dal medesimo Consorzio;
- ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti: parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, trasmesso con nota acquisita

al protocollo di Arpae con PG/2022/167941 del 13/10/2022, da cui risulta che non si evidenziano interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato, in quanto la derivazione in esame è posta al di fuori delle aree di tutela e salvaguardia come definite dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/15, rilasciato con Determinazione dirigenziale n. 9 del 05/01/2023, trasmesso dalla medesima Agenzia con nota prot. n. 2425 del 19/01/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/10179 del 19/01/2023, contenente una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 3 del Disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto;
- Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale: parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 12 del R.R. n. 41/01, trasmesso con nota prot. n. 8775/2023 del 06/04/2023, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2023/61382 del 06/04/2023, da cui risulta che la derivazione in esame è compatibile con quanto previsto all'art. 73 del PTCP e che pertanto la suddetta istanza è conforme ai disposti del medesimo PCTP;
- Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est del SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 14/04/2023, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto con l'applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (D.G.R. n. 1195/2016 e D.G.R. n. 1415/2016), da cui risulta che:
 - il prelievo insiste nel fosso denominato “Rio Monte” che rappresenta un corpo idrico superficiale non classificato, poiché non individuato nei Piani di Gestione Distrettuali 2021-2027 ai sensi della D.G.R. n. 2293 del 27/12/2021;
 - la definizione dello stato ambientale potenziale ecologico del corpo idrico superficiale in oggetto è “elevato”;

- le derivazioni generano un impatto “lieve” sulla base dell’analisi dei livelli d’impatto e dell’applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione), così come definiti dall’Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- dall’analisi dei livelli d’impatto e dall’applicazione del suddetto metodo E.R.A., il prelievo ricade nell’ambito “Repulsione”, ovvero la derivazione è compatibile e risponde alla necessità del Piano di Gestione delle Acque, fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare, con l’applicazione di particolari misure volte alla mitigazione degli impatti e nel rispetto di specifiche prescrizioni, tese a garantire il non deterioramento della classe di ognuno degli elementi di qualità ambientale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti per il corpo idrico interessato. A tal fine il parere dell’Autorità di Distretto si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con l’imposizione delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un contatore dei volumi prelevati e della portata;
 - ❖ imposizione del DMV, come previsto dal Piano di Gestione delle Acque
ovverosia:
DMV medio maggio/settembre: 0,005 mc/s (5,00 l/sec);
DMV medio ottobre/aprile: 0,005 mc/s (5,00 l/sec);

ACCERTATO che la risorsa idrica viene sfruttata per diverse tipologie di utilizzo, dalla valutazione sulla compatibilità dell’utilizzo della risorsa ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016 e della D.G.R. n. 1195/2016, risulta che la medesima sia compatibile, in quanto il fabbisogno teorico totale (pari a 1.769,20 mc/anno) è superiore al volume annuo richiesto pari a 1.500 mc;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/Parco/Area protetta;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico e di tutela della sicurezza idraulica;

PRECISATO che conformemente a quanto disposto dall'art. 20, comma 6 del R.R. n. 41/01, alla concessione di derivazione, destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso, che nel caso in esame corrisponde a quello relativo all'uso igienico e assimilati;

DATO ATTO che è stato elevato verbale di accertamento di illecito amministrativo per utilizzo abusivo di risorsa senza idoneo titolo;

DATO ATTO, altresì, che dalla documentazione acquisita agli atti risulta che la Società Agricola Cà Bionda S.S. ha acquisito la proprietà in è ubicata la derivazione in esame ad agosto 2022;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 30/08/2022 e in data 01/09/2022, le spese istruttorie complessivamente pari a € 195,00 (centonovantacinque/00 euro);
- in data 04/05/2023, l'importo di € 268,53 (duecentosessantotto/53 euro), quale indennizzo risarcitorio calcolato da agosto 2022 ad aprile 2023, ai sensi dell'art. 51, comma 2 della L.R. n. 24/2009, così come modificato dall'art. 8 della L.R. n. 11/2018;
- in data 04/05/2023, l'importo di € 126,60 (centoventisei/60 euro), pari agli 8/12 del canone dovuto per l'anno 2023;
- in data 04/05/2023, l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro), dovuto a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta dalla Società Agricola Cà Bionda S.S., con

le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento istruttorio in esame, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa del presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Cà Bionda S.S. (C.F. 04505890402) la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda destra del Rio Monte (codice pratica FC22A0021) avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa FCA140714, ubicata in Comune di Civitella di Romagna (FC) - Località Cusercoli - San Giovanni in Squarzarolo, in area catastalmente distinta al NCT del medesimo Comune al Foglio 25, mappale 87, identificata con coordinate UTM RER X: 738.589,06 e Y: 880.942,45;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa sommersa di potenza pari a 2,20 kW;
- utilizzo della risorsa ad uso extra-domestico (domestico, igienico e assimilati, irriguo agricolo e consumo umano);
- portata massima di esercizio pari a 1,16 l/s;
- volume complessivo pari a 1.500 mc/anno;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2032;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 05/05/2023 (acquisito al protocollo di Arpae con PG/2023/77650 del 04/05/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con Determinazione dirigenziale n. 9 del 05/01/2023, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
5. di stabilire che, sulla base della normativa citata in premessa, il canone annuo dovuto per l'anno 2023 è pari a € 189,90 (centottantanove/90 euro) e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di fissare in € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale è pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00 euro) e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a

seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

9. di dare atto che che la presente Determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00 (duecento/00 euro), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986;
10. di dare conto che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio del SAC di Forlì-Cesena e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
12. di notificare digitalmente alla Società Agricola Cà Bionda S.S. copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata;
13. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
14. di stabilire che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero,

per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI FORLI' CESENA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale da sponda destra del Rio Monte per uso extra-domestico rilasciata alla Società Agricola Cà Bionda S.S. (C.F. 04505890402) (codice pratica FC22A0021).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica superficiale avviene da sponda destra del Rio Monte, che rappresenta un corpo idrico non censito, confluyente nel corpo idrico classificato con codice C.I. IT081102010200002_3ER , denominato Fiume Bidente (rif. D.G.R. n. 2293/2021).

L'acqua che defluisce lungo il Rio di Monte viene preventivamente convogliata in un primo piccolo laghetto utilizzato per la decantazione e viene successivamente stoccata in un secondo lago limitrofo di dimensioni maggiori dal quale viene poi prelevata mediante apposite opere di prelievo. L'acqua viene restituita al Rio Monte mediante tubazione di troppo pieno presente nel lago di stoccaggio.

L'opera di presa (codice risorsa FCA140714) è costituita da una elettropompa sommersa collocata all'interno del secondo lago, che presenta le seguenti caratteristiche:

- ubicazione: Comune di Civitella di Romagna (FC) - Località Cusercoli - San Giovanni in Squarzarolo (FC) - Foglio 25, mappale 87;
- coordinate UTM RER X: 738.589,06 e Y: 880.942,45;
- diametro del tubo di pescaggio pari a 40 mm.

ARTICOLO 2 – QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D’USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso extra-domestico (domestico, igienico e assimilati, irriguo agricolo e consumo umano) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 1,16 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 1.500 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DALL'UFFICIO TERRITORIALE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE FORLI'-CESENA CON DETERMINAZIONE N. 9 DEL 05/01/2023

[...]

- *la durata temporale del presente nulla-osta idraulico è pari a quella della Concessione rilasciata da ARPAE per la derivazione e dell'occupazione dell'area demaniale;*
- *La pulizia e la manutenzione dell'invaso e del prelago è a carico del richiedente;*
- *I cavi elettrici per l'alimentazione della pompa dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente nella parte esterna dell'invaso. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al margine della fascia di rispetto di almeno quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.*
- *Resta per intero in capo al richiedente l'onere della corretta conservazione dell'invaso e del prelago, la loro ispezione, in particolare dopo ogni piena, la loro verifica di stabilità ed in particolare di ogni onere riguardante la sicurezza dell'opera e del suo utilizzo;*
- *Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forli'-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati alla manutenzione*

dell'invaso e del prelago, nei quali il Richiedente potrà provvedere allo sfalcio della sola vegetazione arbustiva spontanea e alla pulizia delle superfici spondali. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

- Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);*
- l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere di derivazione assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.*

CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*

2. *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali dell'invaso e del prelago.*
3. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
4. *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
5. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ufficio Territoriale;*
6. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie;*
7. *Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per il manufatto presente su area del demanio idrico, lago e prelago, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento del manufatto, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa*

alcuna nei confronti di questo Servizio;

8. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale, temporanea o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione e ripristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente [...].*

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento dei canoni entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2032.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al

verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.

2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Cesena e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà

riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione. La variazione di destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del servizio dà luogo alla decadenza della concessione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un DMV (Deflusso Minimo Vitale) pari a 5 l/sec.
6. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
7. **Sub-concessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità

all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. **Manutenzione:** È a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.
10. **Tutela delle acque:** il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
11. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
12. **Responsabilità del concessionario:** Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
13. **Osservanza di leggi e regolamenti:** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai

sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.